

CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE -
SERVIZIO QUALITÀ DEL VERDE
E
L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA
"MONTEDOMINI – SANT'AMBROGIO – FULIGNO - BIGALLO".**

TRA

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini – Sant' Ambrogio – Fuligno – Bigallo, più brevemente A.S.P. Firenze Montedomini, con sede in via de' Malcontenti n. 6 - Firenze, nella persona del suo legale rappresentante il Presidente Dott. Marco Seracini nato a Firenze il 02/09/1957 C.F. SRCMRC57P02D612E in forza della facoltà conferita dallo Statuto, Doc. Identità: Passaporto YA0969406

E

il Comune di Firenze, rappresentato dal Dott. Arch. Stefano Cerchiarini, non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Qualità del Verde della Direzione Ambiente del Comune di Firenze C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dall'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dl Comune di Firenze;

Premesso che

- rientra fra le priorità del Comune di Firenze aumentare, per la propria cittadinanza, la fruibilità delle aree verdi presenti nel territorio;
- l'A.S.P. Firenze Montedomini è proprietaria di un'area denominata "Giardino del Pepe"- Quartiere 1 - una porzione di circa 3.000 metri quadrati sita in via de' Malcontenti n. 6, rappresentata nella mappa allegata al presente atto (ALLEGATO "A"), dotata di attrezzature ludiche destinate ai cittadini;
- il Presidente del Consiglio di Quartiere 1, Sig. Stefano Marmugi, ha ravvisato la necessità di permettere ai cittadini di usufruire del suddetto giardino rendendolo accessibile al pubblico tramite la stipula di una Convenzione con la A.S.P. Firenze Montedomini;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART.2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'apertura al pubblico del Giardino di proprietà dell'A.S.P. Firenze Montedomini sito in Firenze in via de' Malcontenti n. 6 – Quartiere 1- denominato Giardino del Pepe, rappresentato nella mappa allegata quale parte integrante del presente atto e si compone di una superficie di circa 3.000 metri quadrati, parzialmente delimitata sui lati da una siepe arbustiva, inerbata con prato naturale sul quale sono presenti un'area giochi per bambini con strutture ludiche, alberature e arredi;

ART. 3 – Scopo

Il “Giardino del Pepe” viene aperto alla cittadinanza esclusivamente a scopo ricreativo e ludico.

ART. 4 – Impegni A.S.P. Firenze Montedomini

L'A.S.P. Firenze Montedomini rende disponibile l'accesso pubblico all'area impegnandosi a fare usufruire al pubblico il giardino, tutti i giorni, compresi i festivi, nonché a mantenere l'accesso al giardino dal n. civico 6 dove è attivo un servizio di portineria che eseguirà i controlli ritenuti necessari, negli orari diurni dalle ore 8,00 al tramonto del sole, salvo diversa disposizione di orario ritenuta all'occorrenza necessaria e da concordare tra le parti.

L'A.S.P. Firenze Montedomini si riserva di informare il Comune di Firenze sul verificarsi di qualsiasi possibile interferenza con le previste attività di manutenzione di cui all'Art. 5.

Resta inteso che sono a carico dell'A.S.P. Firenze Montedomini, proprietaria dell'area in oggetto, tutte le attribuzioni relative alla custodia del bene, incluse la manutenzione e il relativo monitoraggio delle strutture ludiche ed arredi (panchine e cestini portarifiuti), la pulizia dell'area alle cadenze ritenute necessarie, il monitoraggio e la manutenzione delle alberature presenti ad esclusione di quanto previsto all' Art. 5 come impegni del Comune di Firenze.

ART. 5 – Impegni Comune di Firenze

Il Comune di Firenze si impegna, a fronte dell'uso pubblico di cui sopra, ad eseguire, sulla medesima area, per il periodo di validità della presente Convenzione, le seguenti lavorazioni, secondo un calendario comunicato all' A.S.P. Firenze Montedomini:

- due potature delle siepi dei cespugli presenti nell'area;
- nove tagli dell'erba, distribuiti secondo le esigenze e in funzione dell'andamento climatico;
- vangatura e diserbo manuale delle siepi;
- due concimazioni di copertura alla siepe e al prato;
- raccolta delle foglie nel periodo autunnale.

ART. 6 – Durata - inadempimento – recesso

La presente convenzione ha la durata di **anni uno (1)** decorrente dalla data di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile. La Convenzione potrà essere rinnovata di comune accordo tra i due Enti.

A termine o alla revoca della presente Convenzione, l'area dovrà essere restituita perfettamente conservata, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai suddetti Artt. 4 e 5, ciascuna parte si riserva la facoltà di risolvere la convenzione mediante lettera raccomandata R.R.

Il Comune di Firenze ha facoltà di recedere, prima della scadenza della presente convenzione, per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunta inagibilità dell'area indicata in oggetto.

L'ASP Montedomini potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente Convenzione, comunicandone tempestivamente le ragioni al Comune di Firenze e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Comune di Firenze.

La convenzione è a titolo gratuito.

ART. 7 – Responsabilità verso terzi

L'A.S.P. Firenze Montedomini esonera il Comune di Firenze da ogni responsabilità per danni a persone, a cose e a terzi che possano derivare in qualsiasi momento da quanto forma oggetto del presente atto

ART. 8 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 9 – Competenza

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze, lì

**Per l' A.S.P. Firenze Montedomini
Il Presidente
Dott. Marco Seracini**

**Per il Comune di Firenze
Il Dirigente
Arch. Stefano Cerchiarini**